



COMUNE DI NAPOLI  
Area Ambiente

Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE**  
**1072I\_CEM n. 18 del 17 giugno 2026**

**Oggetto:** Conclusione positiva della Conferenza di Servizi - **Provvedimento autorizzatorio, ai sensi dell'art. 44 D.lgs 259/2003**, per la realizzazione di un'infrastruttura per telecomunicazioni della società Iliad Italia S.p.A. in Piazza Santa Maria La Nova, n. 21, quartiere San Giuseppe, Napoli, in area censita al NCT Foglio 137 particella 280 – NCEU Sez. SGU Foglio 1 particella 303.



Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

## LA DIRIGENTE

### Premesso che:

- tramite piattaforma informatica *Impresainungiorno*, con prot. n. 194151 del 10/02/206 (Id. pratica Suap n. 13970161009-06022026-1156), la società Iliad Italia S.p.A. ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 44 del D.lgs 259/2003, per la realizzazione di una infrastruttura per telecomunicazioni su un immobile ubicato in Piazza Santa Maria La Nova, n. 21, quartiere San Giuseppe, Napoli, in area censita al NCT Foglio 137 particella 280 – NCEU Sez. SGU Foglio 1 particella 303;
- l'intervento proposto, come riportato nella relazione tecnica, consiste principalmente in:
  - *installazione n. 1 palo portantenne;*
  - *installazione n. 3 antenne modulari;*
  - *installazione n. 1 parabola di diametro 30 cm;*
  - *installazione di moduli RRH, quadri elettrici ed apparati tecnologici all'interno dell'area apparati outdoor da realizzare in un vano al piano terra del fabbricato;*
  - *opere accessorie.*
- la società Iliad Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 44 comma 5 D.lgs 259/2003, ha trasmesso l'istanza all'ARPAC ed alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il comune di Napoli, soggetti coinvolti nel procedimento.

### Dato atto che:

- con nota inviata tramite piattaforma informatica con prot. n. 233710 del 19/02/2026, lo scrivente servizio ha trasmesso richiesta di integrazione, riscontrata con la documentazione acquisita con prot. n. 309399 del 11/03/2026;
- risulta agli atti il parere favorevole dell'ARPAC prot. n. 14417 del 05/03/206, acquisito al protocollo del Comune di Napoli in pari data con n. 290023.

### Rappresentato che:

- al fine di acquisire i pareri di competenza sull'istanza in oggetto, con nota prot. n. 333777 del 17/03/2026 dello scrivente, è stata convocata Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della legge 241/90 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 44 comma 7 del D. Lgs. 01/08/2003 n. 259 e ss.mm.ii., da svolgersi in forma semplificata e in modalità asincrona;
- per l'acquisizione dei pareri di competenza sono stati invitati alla Conferenza di Servizi i seguenti Enti e servizi comunali:
  - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli;
  - ASL NA 1 Centro – Dipartimento di Prevenzione e Distretto Sanitario n. 31;
  - ENAC;
  - Aeronautica Militare - Comando Scuole - 3<sup>a</sup> Regione Aerea;



**Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio**

- Comune di Napoli: Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa, Servizio Sportello Unico Edilizia, Servizio Attività Tecniche – Municipalità 2, Servizio Antiabusivismo e Servizio Condonò edilizio.
- con nota prot. n. 476334 del 23/04/2026 è stato trasmesso un sollecito per l'espressione del parere di competenza all' ENAC, all'Aeronautica Militare - Comando Scuole - 3<sup>^</sup> Regione Aerea, al Servizio Sportello unico edilizia, al Servizio Attività Tecniche – Municipalità 2 e al Servizio Antiabusivismo.
- durante la fase asincrona della Conferenza di Servizi sono pervenuti i seguenti pareri:
  - Servizio Condonò Edilizio, nota prot. n. 365828 del 26/03/2026;
  - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli, nota prot. n. 6685-P del 30/03/2026, acquisita al protocollo del Comune di Napoli con n. 380481 del 31/03/2026, e nota prot. n. 8772-P del 24/04/2026, acquisita al protocollo del Comune di Napoli con n. 484836 del 27/04/2026;
  - ASL NA 1 Centro - U.O.S.D. Prevenzione Collettiva n. 31, nota prot. n. 119864 del 02/04/2026, acquisita al protocollo del Comune di Napoli in pari data con n. 396176;
  - Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa, nota prot. n. 429367 del 13/04/2026;
  - Servizio Attività Tecniche – Municipalità 2, nota prot. n. 491114 del 28/04/2026;
  - Servizio Antiabusivismo, nota prot. n. 491926 del 28/04/2026.

**Considerato che:**

- l'ARPAC esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi del D. Lgs. n. 259/2003, sulla verifica di compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti a livello nazionale in relazione a quanto affermato dalla legge 36 del 2001 per i campi elettromagnetici, con prescrizioni;
- il Servizio Condonò Edilizio, non ha comunicato motivi ostativi alla realizzazione dell'infrastruttura per telecomunicazioni (pur rilevando una procedura di condonò edilizio nell'edificio, non sono state comunicate interferenze con tale infrastruttura);
- la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli, comunica *“che l'immobile sito in piazza Santa Maria La Nova n. 21 non risulta sottoposto alle disposizioni di cui alla Parte II ed alla Parte III del D. L.vo 42/04”* e AUTORIZZA, con prescrizioni, per gli aspetti archeologici ai sensi dell'art. 58 delle norme di variante del PRG della città di Napoli;
- l'ASL NA 1 Centro - U.O.S.D. Prevenzione Collettiva comunica che *«[...] non sono presenti strutture sanitarie pubbliche e private con degenza nel raggio di 50 metri dall'edificio succitato»*;
- il Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa comunica che *«[...] per quanto di competenza, l'intervento in oggetto, finalizzato alla realizzazione di una nuova infrastruttura di comunicazione elettronica necessaria all'espletamento di un servizio d'interesse pubblico, e assimilata ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria in conformità al D.lgs. n.259/03, è compatibile con la disciplina dell'art. 69 delle Norme di Attuazione al Prg, che consente l'inserimento o l'adeguamento di impianti tecnologici e con la disciplina dell'art. 14 che prevede*



**Area Ambiente**  
**Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio**

*l'installazione di impianti tecnici sulla copertura degli edifici, ove non diversamente specificato nella disciplina delle singole zone o sottozone ovvero in quella di cui alle parti II e III della presente normativa, fermo restando che la conformità urbanistica è subordinata alla verifica della legittimità dello stato dei luoghi a cura dei servizi competenti e all'espressione della competente Soprintendenza in merito al vincolo archeologico di cui all'articolo 58 delle N.T.A. e ai vincoli di cui alla parte seconda del Digs 42/04 smi, art. 10, comma 4 lett. g), per le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico.»;*

- il Servizio Attività Tecniche – Municipalità 2 comunica che «[...] dalle verifiche effettuate non risultano strutture scolastiche pubbliche o private nel raggio di 50 metri dall'edificio in oggetto.»;
- il Servizio Antiabusivismo non ha comunicato motivi ostativi alla realizzazione dell'infrastruttura per telecomunicazioni;

**Dato atto che:**

- entro il termine di conclusione della Conferenza di Servizi non è pervenuto alcun riscontro o altra segnalazione di esito negativo da parte delle amministrazioni e servizi dell'Ente attivate nel procedimento e, pertanto, si intendono favorevolmente acquisiti i pareri dell'ENAC, dell'Aeronautica Militare - Comando Scuole - 3<sup>a</sup> Regione Aerea e del Servizio Sportello Unico Edilizia del Comune di Napoli.

**Verificato, pertanto, che:**

- sono rispettati i criteri localizzativi di cui all'art. 4 comma 4 del Regolamento comunale per la disciplina delle procedure per le installazioni e la modifica degli impianti radioelettrici operanti fra le frequenze di 100kHz e 300 Ghz, approvato con delibera di Consiglio Comunale con delibera n. 104 del 18 giugno 2003, che prevede “[...] al fine di minimizzare l'esposizione alle onde elettromagnetiche della popolazione di minore età e dei soggetti maggiormente sensibili, [...] non possono essere installati ad una distanza inferiore ai 50 metri dal perimetro degli edifici ospitanti strutture sanitarie e scolastiche”;
- il proponente ha asseverato che «l'intervento proposto non è soggetto all'iter valutativo di preventiva autorizzazione ENAC»;
- le eventuali autorizzazioni o denunce previste per gli interventi di cui all'art. 94 bis DPR 380/2001, alla L.R. 9/1983 e al R.R. 4/2010 sono esclusi dal presente provvedimento ed andranno acquisite successivamente.

**Evidenziato che:**

- l'art. 14 - bis comma 4 della L. 241/1990 ss.mm.ii. prevede che “(...) la mancata comunicazione [da parte dell'amministrazione attivata] della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito”;
- l'art. 44 comma 10 D.lgs 259/2003 prevede che “le istanze di autorizzazione si intendono accolte



**Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio**

*qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali”.*

**Acquisiti** i pareri e/o atti di assenso dei servizi ed Enti coinvolti che laddove non espressamente resi si intendono acquisiti favorevolmente, ai sensi dell'art. 14 bis L. 241/1990.

**Ritenuto** di dover adottare il provvedimento di conclusione positiva della conferenza di servizi indetta dallo scrivente con nota prot. n. 333777 del 17/03/2026.

**Verificato che** la società ha provveduto all'assolvimento dell'imposta di bollo ex D.P.R. n.642/72 (identificativo 01230238931390), dovuta per il rilascio del titolo autorizzativo.

**Attestata:**

- la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis co. 1 del D.lgs 267/2000 e degli art. 13 co 1 lett. b) e 17 co. 2 lett. a) del *Regolamento sul Sistema dei controlli interni* approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 28.02.2013;
- ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del *Codice di comportamento dei dipendenti* adottato con Delibera di GC n. 254 del 24 aprile 2014 non sussistono in capo al Responsabile di Procedimento e in capo al dirigente situazioni di conflitto di interesse anche potenziale.

**Dato atto che:**

- il professionista incaricato, in forza di procura speciale, come riportato nel documento allegato alla pratica e denominato 13970161009-06022026-1156.001.MDA, per conto e in nome del dichiarante legale rappresentante della società Iliad Italia S.p.A., comunica che “non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “*Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*”);
- ai sensi dell'art. 88 comma 4 bis del D.Lgs. n. 159/2011, è stata consultata la Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia. (prot. n. 0165870\_20260512 del 12/05/2026), in riferimento alla società Iliad Italia S.p.A pertanto, in relazione al divieto di decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs n. 159 del 2011 nelle more dell'acquisizione della comunicazione antimafia il presente provvedimento è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92. comma 3 del medesimo decreto;
- in merito alla verifica della regolarità tributaria nei confronti del Comune di Napoli (c.d. Programma 100), risulta agli atti dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il procuratore della società Iliad Italia S.p.A. dichiara:
  - di non avere pendenze nei confronti del Comune di Napoli per le seguenti entrate: IMU, Tassa rifiuti, Imposta di soggiorno, Canone di occupazione suolo pubblico (fino al 2020), e Canone



**Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio**

patrimoniale per occupazione suolo e mercatale (a decorrere dall'anno di imposta 2021);

- di non avere procedure di riscossione coattiva in corso con il concessionario (con avvenuta notifica e per la quale non sia intervenuta prescrizione/decadenza) nei confronti del Comune di Napoli per qualsiasi tipo di entrata.

**Visti** gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2026/2028, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.4: Rischi corruttivi e Trasparenza.

**Attestato che:**

- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli, né in altre pagine web del sito stesso o di altri siti istituzionali;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio assolve unicamente ai principi di trasparenza dell'azione amministrativa come definiti dal D. Lgs 33/2013 e non integra efficacia dello stesso, che viene assicurata mediante notifica all'interessato;
- i dati omessi nel presente provvedimento in attuazione dei principi di necessità, completezza e non eccedenza (art. 13 e art. 11 del D. Lgs 196/2013) sono integralmente riportati nel provvedimento finale di notifica, non oggetto di pubblicazione;
- il provvedimento integrale è depositato agli atti d'ufficio e potrà essere oggetto di accesso su richiesta dei soggetti interessati, ai sensi dell'art. 22 della L. 241/90 e dell'art. 5 del D.Lgs 33/2013, nei limiti previsti dalla vigente normativa;

**Visti:**

- L. 36/2001 ss.mm.ii.;
- D.lgs 259/2003ss-mm.ii.;
- L. 241/1990 ss.mm.ii.;
- D.lgs 267/2000 ss.mm.ii.;
- D.Lgs n.159/2011;
- il Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio n. 103 del 18 giugno 2003 (annullato in parte dal TAR Campania - rif. Sentenza 1708/05 - e dal Consiglio di Stato - rif. sent. 3452/06 e 3735/06 - ma cogente per le parti non annullate);

*Alla stregua dell'istruttoria favorevole compiuta dal responsabile del procedimento arch. Francesco Sorrentino, delle risultanze e degli atti richiamati in narrativa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge e dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal medesimo, salvi e impregiudicati gli eventuali diritti dei terzi, in riferimento alla documentazione progettuale agli atti*

**ADOPTA**

la **conclusione positiva** della Conferenza di Servizi, indetta con nota prot. n. 333777 del 17/03/2026 approvando le premesse, dichiarandole parte integrante del presente provvedimento.



COMUNE DI NAPOLI  
Area Ambiente  
Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

## DISPONE

1. **Autorizzare**, ai sensi dell'art. 44 D.lgs 259/2003, la società Iliad Italia S.p.A. alla realizzazione di un impianto radioelettrico in in Piazza Santa Maria La Nova, n. 21, consistente principalmente nei seguenti interventi:

- *installazione n. 1 palo portantenne;*
- *installazione n. 3 antenne modulari;*
- *installazione n. 1 parabola di diametro 30 cm;*
- *installazione di moduli RRH, quadri elettrici ed apparati tecnologici all'interno dell'area apparati outdoor da realizzare in un vano al piano terra del fabbricato;*
- *opere accessorie.*

2. **Precisare** che la presente autorizzazione è subordinata e condizionata al rispetto delle seguenti **prescrizioni della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli:**

- *“il ripristino della pavimentazione in basolato sia eseguito secondo l'orditura originaria, a perfetta regola d'arte.”*

### **alle prescrizioni dell'ARPAC:**

- *“il gestore deve inviare formale comunicazione a questo Dipartimento della piena conformità delle opere realizzate al progetto presentato e della data di attivazione dell'impianto entro e non oltre trenta giorni dall'attivazione dello stesso;*
- *ai sensi del comma 11 Art. 44 del Codice di Telecomunicazioni Elettroniche vigente (D. Lgs. n. 259 del 01/08/2003 ss. mm. ed ii), le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso. (Gli operatori che gestiscono apparati radioelettrici attivi comunicano l'attivazione dell'impianto all'ente locale e all'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, entro quindici giorni dalla attivazione stessa);*
- *il gestore deve eseguire le misure di verifica post attivazione e inviarle a questo Dipartimento e al Comune corredate del certificato di taratura dello strumento utilizzato, in corso di validità e completo di tutte le sue pagine;*
- *qualora non sia stata realizzata la configurazione radioelettrica prevista dal progetto presentato, il gestore deve inviare i file di progetto relativi alla configurazione effettivamente realizzata; in questa circostanza, nel caso in cui il gestore decida di realizzare la configurazione elettronica oggetto dell'istanza in periodi successivi e comunque entro un anno dal rilascio del provvedimento di autorizzazione o della formulazione del silenzio assenso, ad ogni attivazione il gestore dovrà comunicare quali sono i sistemi attivati, trasmettendo le misure del fondo elettromagnetico eseguite prima e dopo l'attivazione.”*

### **e delle prescrizioni del servizio precedente Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio:**

- tutte le opere, anche accessorie, autorizzate col presente provvedimento sono finalizzate



**Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio**

esclusivamente al funzionamento dell'impianto radioelettrico e saranno rimosse unitamente all'eventuale dismissione dello stesso;

- **almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori** il gestore deve presentare allo scrivente servizio:
    - comunicazione di inizio lavori;
    - copia degli adempimenti in materia di costruzioni in zone sismiche, ai sensi dell'art. 94 bis DPR 380/2001, L.R. 9/1983 e R.R. 4/2010 e ss.mm.ii..
  - **durante i lavori**
    - siano ottemperate tutte le disposizioni normative in materia edilizia relative al cantiere in argomento, compresa l'apposizione del prescritto cartello informativo.
  - **alla conclusione dei lavori** il gestore deve presentare allo scrivente servizio:
    - certificato di collaudo/regolare esecuzione;
    - asseverazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 481 del c.p. e degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, inerente il rispetto delle prescrizioni della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli;
  - le opere dovranno essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio ai sensi dell'art. 44 comma 11 D.lgs 259/2003 e ss.mm.ii. salvo proroga espressa.
  - il gestore deve comunicare la data di attivazione dell'impianto e trasmettere le misurazioni di campo elettromagnetico a sito attivo entro 10 giorni dall'attivazione.
3. **Stabilire che l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle sopraccitate prescrizioni** e nel mancato rispetto delle stesse lo scrivente servizio adotterà provvedimenti sanzionatori.
4. **Trasmettere** il presente provvedimento alle amministrazioni interessate ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre gli effetti.
5. **Pubblicare** il presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Napoli.
6. **Rendere noto che**, avverso la presente determinazione, l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso al TAR competente oppure al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di cui sopra.

Sottoscritta digitalmente da

La Dirigente  
arch. Giuliana Vespere

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente nota è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.*



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente

Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

***I PARERI CITATI E NON ALLEGATI SONO DEPOSITATI AGLI ATTI DEL SERVIZIO E TRASMESSI AL  
PROPONENTE E AGLI ENTI E SERVIZI PARTECIPANTI ALLA CONFERENZA DI SERVIZI.***

***SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO NON CONTIENE DATI PERSONALI.***